

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 284/AV3 DEL 27/02/2013**

Oggetto: Convenzione con il Comune di Castelraimondo per l'utilizzo della camera mortuaria dell'Ospedale "E. Mattei" di Matelica. Proroga

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di prorogare la convenzione con il Comune di Castelraimondo per l'utilizzo della camera mortuaria dell'ospedale "E. Mattei" di Matelica così come concordato tra le parti;
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dal Comune di Castelraimondo di cui all'allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa per la durata di due anni;
3. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta n. 3;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA

Dr. Enrico Bordonì

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Responsabile del Controllo di gestione
(Rag. Lorena Farabolini)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Affari Generali (sede di Camerino)

Normativa di riferimento

- Legge n. 20 del 6/11/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”
- Regolamento Regione Marche n.1 del 8/03/2004 modificato dal DGR n.31 del 10/10/2006
- Determina Direttore ZT 10 n. 417 del 16/06/2010

Motivazione:

Con Determina del Direttore della ZT 10 n. 417 del 16/06/2010 si addiveniva all’attivazione di una convenzione con il Comune di Castelraimondo, proprietario di una struttura adibita a Residenza Protetta e Casa di Riposo per anziani, per l’utilizzo della camera mortuaria dell’Ospedale “E. Mattei” di Matelica.

Il Comune suddetto, con nota prot. n. 58866/2012, ha manifestato l’esigenza di prorogare detta convenzione.

Tale richiesta nasce dall’impossibilità, per l’Ente in questione, di poter utilizzare temporaneamente, per modifiche strutturali interne non ancora ultimate, la propria camera ardente e di far fronte, pertanto, ai propri obblighi.

Considerato che, ai sensi della Legge Regionale n.20 del 6/11/2002, è prevista l’opportunità di garantire l’uso di una camera ardente anche mediante convenzione con strutture contigue e, vista la vicinanza dell’Ospedale “Mattei” con l’Ente in questione, si è ritenuto opportuno soddisfare la richiesta del comune di Castelraimondo, limitando disagi per l’utenza.

Dal rapporto in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1. di prorogare la convenzione con il Comune di Castelraimondo per l’utilizzo della camera mortuaria dell’ospedale “E. Mattei” di Matelica così come concordato tra le parti;
2. di approvare lo schema di convenzione presentato dal Comune di Castelraimondo di cui all’allegato che forma parte integrante della presente determina a far data dalla sottoscrizione della stessa per la durata di due anni;
3. di dare atto che dalla convenzione in oggetto non deriva alcun onere di natura economica per questa Area Vasta 3;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Franco Copparo

Parere del dirigente di Area Dipartimentale

- Favorevole
- Favorevole con il seguente commento:

- Negativo per le seguenti motivazioni:

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE
Dott. Mario Forti

- ALLEGATI -

COMUNE DI CASTELRAIMONDO
Provincia di Macerata

C.A.P. 62022 - Piazza della Repubblica n. 12 - tel. 0737 / 641723 - 641724; fax 0737 / 640096 - P.I. 00116600438

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE "E.MATTEI" DI
MATELICA - PROROGA**

TRA

IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA n. 12 - CF/ PIVA: 00116600438, RAPPRESENTATO DALLA DOTT.SSA ROBERTA BISELLO, NATA A SAN SEVERINO MARCHE (MC) IL 19/01/1970 E RESIDENTE PER LA CARICA PRESSO LA SEDE COMUNALE , IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI SOCIALI, GIUSTO DECRETO N. 6621 DEL 1/06/2010, PARTE NEL PROSEGUO, PER BREVEVITA' DENOMINATA "ENTE"

E

L'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 CON SEDE LEGALE AD ANCONA IN VIA CADUTI DEL LAVORO n. 40 E SEDE OPERATIVA A CAMERINO (MC) IN VIA LILI n. 55, RAPPRESENTATA DAL DR. ENRICO BORDONI NATO IL 8/05/1955 IN QUALITA' DI DIRETTORE DI AREA VASTA, PARTE NEL PROSEGUO, PER BREVEVITA', DENOMINATA "AZIENDA " .

PREMESSO CHE :

- IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO, E' PROPRIETARIO DI UNA STRUTTURA ADIBITA A RESIDENZA PROTETTA E CASA DI RIPOSO PER ANZIANI, GIUSTE AUTORIZZAZIONI N 6149 DEL 16.05.2009 E N.8663 DEL 8.7.2006 RILASCIATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI SOCIALI DELL'ENTE AI SENSI DELLA L.R..20/2002;
- PER MODIFICHE STRUTTURALI INTERNE, IN SEGUITO A LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA SOPRA DETTA, NON SARA' PIU' POSSIBILE UTILIZZARE LA SALA ADIBITA A CAMERA ARDENTE FINO ALLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA IN UN'ALTRA ALA DELL'EDIFICIO;
- IL REGOLAMENTO DELLA REGIONE MARCHE N. 1 DELL'8.3.2004, COME MODIFICATO DALLA D.G.R . N. 31 DEL 10.10.2006, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, DI CUI ALLA L.R. 20/2002 , PREVEDE LA POSSIBILITA' DI SODDISFARE IL REQUISITO DELLA PRESENZA DELLA CAMERA ARDENTE ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI CON PRESIDIO O STRUTTURE CONTIGUE;
- L'OSPEDALE "E. MATTEI" DI MATELICA, PER LA SUA VICINANZA CON LA STRUTTURA IN QUESTIONE, PUO' SODDISFARE A PIENO L'ESIGENZA DEL COMUNE DI CASTELRAIMONDO, LIMITANDO DISAGI E DISSERVIZI PER L'UTENZA;
- IL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PREVEDE LA POSSIBILITA' PER IL COMUNE DI ISTITUIRE EVENTUALI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI ANCHE PRESSO OSPEDALI E ALTRI ISTITUTI SANITARI.

TUTTO CIO' PREMESSO SI **CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1) LA PREMESSA FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART.2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

LA PRESENTE CONVENZIONE HA PER OGGETTO L'UTILIZZO DA PARTE DELL'ENTE DELLA CAMERA ARDENTE DELL'AZIENDA PRESSO L'OSPEDALE "E. MATTEI" DI MATELICA PER ACCOGLIERE LE SALME DEI RICOVERATI DECEDUTI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI DENOMINATA "CASA DI OSPITALITA"

ART. 3) MODALITA' ESECUTIVE

LA SALMA DEL DECEDUTO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE CASA DI OSPITALITA', DOPO GLI ACCERTAMENTI DI LEGGE, VIENE TRASFERITA ALLA CAMERA ARDENTE DELL' OSPEDALE DI MATELICA, PER IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, IN UN CONTENITORE IMPERMEABILE E NON SIGILLATO, IN CONDIZIONI CHE NON OSTACOLINO EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI VITA E CHE COMUNQUE NON SIANO DI PREGIUDIZIO PER LA SALUTE PUBBLICA.

IL TRASPORTO VIENE EFFETTUATO DALLA DITTA CHE ESERCITA ATTIVITA' FUNERARIA SCELTA DAI FAMILIARI. IN MANCANZA DI ESSI, LA SCELTA DELLA DITTA E' EFFETTUATA DALLA DIRETTRICE DELLA CASA DI OSPITALITA' DELL'ENTE.

ART. 4) IMPEGNI

IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO **SI OBBLIGA** AD INFORMARE LA DIREZIONE DELL'AZIENDA, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE SANITARIO PRO TEMPORE DELL'OSPEDALE "E. MATTEI" DI MATELICA DELLA NECESSITA' DI UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO PER LA ACCERTARNE LA DISPONIBILITA'.

L'AZIENDA NELLA PERSONA DEL DIRETTORE SANITARIO PRO TEMPORE, QUALORA LA CAMERA ARDENTE DELL'OSPEDALE MATTEI DI MATELICA SIA OCCUPATA DA ALTRE SALME, **SI IMPEGNA** A VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DI ACCOGLIENZA PRESSO ALTRA STRUTTURA SANITARIA LOCALE E A COMUNICARLA IN TEMPI STRETTI ALL'ENTE ANCHE TRAMITE FAX .

ART. 5) ONERI

L'UTILIZZO DELLA CAMERA ARDENTE DELL'AZIENDA PRESENTE PRESSO L'OSPEDALE "E. MATTEI" DI MATELICA E' SOTTOPOSTO AL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO ECONOMICO, TOTALMENTE A CARICO DELL'ENTE.

TALE CORRISPETTIVO E' PATTUITO IN EURO 15,00 (quindici), PER OGNI SALMA ACCOLTA NELLA STRUTTURA OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO VERRA' EFFETTUATO DA COMUNE DI CASTELRAIMONDO ANNUALMENTE ALL'AZIENDA DIETRO EMISSIONE DELLA RELATIVA FATTURA.

ART. 6) DURATA DELLA CONVENZIONE

LA PRESENTE CONVENZIONE HA LA DURATA DI ANNI DUE, DECORRENTI DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA STESSA, CON POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE ANTICIPATA QUALORA LE ESIGENZE CHE DANNO LUOGO ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO VENISSERO MENO.

EVENTUALE RICHIESTA DI ULTERIORE PROROGA DEVE ESSERE INOLTRATA DALL'ENTE ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE PER POSTA R/R.

RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AZIENDA ALL' ACCETTAZIONE DELLA PROROGA STESSA.

ART. 7) SPESE DELLA CONVENZIONE

LA PRESENTE CONVENZIONE E' ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 16 TAB. B DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 642 E S. M. ED I.

LA PRESENTE CONVENZIONE SARA' REGISTRATA IN CASO D'USO A TASSA FISSA AI SENSI DEGLI ART. 5, 39, DEL D.P.R. 16/04/1986 N. 131, CON ONERE A CARICO DELLA PARTE CHE RICHIEDE LA REGISTRAZIONE.

CASTELRAIMONDO Lì _____

PER L'ENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROBERTA BISELLO

PER L'AZIENDA

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3
DR. ENRICO BORDONI